COMUNE DI CANISTRO

Provincia di L'AQUILA

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

| | |
|---|---|
| **Verbale n.19**<br>**Data 20.11.2020** | OGGETTO: **PARERE SULLE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.** |

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di funzioni dell'organo di revisione;

esaminata la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;

considerato che il Testo unico delle società partecipate D.Lgs. n. 175/2016,all'art. 20 dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. ( art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni , anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

considerato che l'Ente può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

considerato altresì che le società in "house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati ( co.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economia di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

considerato pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000,

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Preso atto che:

- l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni al 31/12/2019 come disposto dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016:

**Partecipazione diretta** detenute in:

1) SEGEN HOLDING srl - (n. 5160 AZIONI) - la quota di partecipazione del Comune di Canistro è del 3,70% del capitale sociale di € 139.320,00; Attività svolta: Strumento organizzativo degli enti locali soci mediante il quale gli stessi partecipano in società di scopo, di servizio.

2) ACIAM. S.p.a. - la quota di partecipazione del Comune di Canistro è dello 0,01 del capitale sociale, pari a n. 3 azioni.

3) ENTE D'AMBITO MARSICANO N. 2 - la quota di partecipazione del Comune di Canistro è dello 0,80% del capitale sociale, pari a n. 100 quote. E' l'ente competente per il Servizio Idrico Integrato, al quale la partecipazione è obbligatoria.

**Partecipazioni Indirette** detenute in:

1) ACIAM. S.p.a. di cui la Segen S.p.a. detiene lo 0,02%

2) GAL Terre Aquilane S.C.A. rl di cui la Segen S.p.a. detiene il 5,18%

3) SEGEN S.p.a. - la quota di partecipazione del Comune di Canistro è del 2,70% del capitale sociale di € 199.000,00; la società svolge il servizio istituzionale, di Raccolta Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

4) A.S.T. Azienda Sviluppo Territorio - la quota di partecipazione del Comune di Canistro è del 2,96% del capitale sociale di € 10.000,00;

Tutto ciò visto, esaminato e considerato,

il revisore esprime **parere favorevole** al mantenimento delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2019 dal Comune di Canistro, così come proposto nella deliberazione del Consiglio Comunale ed invita l'Ente:

monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;

**verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;

**vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni

**inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione .

**L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Miranda Scarinci